SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1567)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1981

Norme in materia di contratti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della situazione determinatasi il 9 dicembre 1980 per il voto negativo della Camera dei deputati sul disegno di legge n. 1725 recante norme sui contratti agrari, l'intera disciplina dei patti agrari è rimasta sospesa con grave pregiudizio dei rapporti contrattuali in tema di affitto dei fondi rustici.

Poichè non è prevedibile che la nuova disciplina possa trovare attuazione entro l'11 novembre 1981 ed in attesa che la nuova regolamentazione sia approvata dai due rami del Parlamento, si rende necessario coprire con la massima urgenza la *vacatio legis* verificatasi a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale e riesaminare la normativa della legge 23 novembre 1979, n. 595, alla stregua della crescente svalutazione in atto, degli aumenti dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi catastali ai fini fiscali e della necessità di affrontare i problemi di ammodernamento per adeguare le strutture produttive della nostra nazione a quelle di altri *partners* della Comunità europea.

In attesa quindi del completo esame della nuova normativa dei patti agrari, col presente disegno di legge s'intende procedere ad una urgente revisione del canone provvisorio previsto dalla legge 23 novembre 1979, n. 595, che, peraltro, risulta già sottoposta a giudizio di incostituzionalità, e che fissava coefficienti di moltiplicazione uguali a quelli previsti dalla precedente legge, colpita da nullità per illegittimità costituzionale.

Sia per adeguare il canone provvisorio agli aumentati oneri che gravano sui concedenti, sia per rendere più agevole agli affittuari il pagamento dei conguagli che diventeranno sempre più onerosi in relazione ad un canone provvisorio troppo basso, si rende necessario procedere ad una rapida revisione della legge 23 novembre 1979, n. 595, per consentire un più valido rapporto tra concedenti ed affittuari in attesa di una nuova normativa che dovrà disciplinare i contratti agrari.

Con l'articolo 1 si propone pertanto di fissare il canone provvisorio per l'annata agraria 1981-1982 nella misura di 100 volte il

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

reddito catastale, così come previsto peraltro dall'articolo 9 del disegno di legge n. 1725, salvo conguaglio: in tal modo si stabilisce un pagamento provvisorio rispondente ad un minimo già sostanzialmente approvato dal Parlamento (salvo ulteriori variazioni in sede di approvazione definitiva della legge) e si evita una nuova sentenza della Corte costituzionale che dichiari la illegittimità della legge 23 novembre 1979, n. 595, che non prevedeva alcun coefficiente preciso, ma rimandava alla precedente legge annullata la determinazione dell'entità del coefficiente stesso, che non era più esistente per effetto della dichiarata illegittimità.

Si confida in un rapido accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Per l'annata agraria 1981-1982 e comunque fino alla data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme pari a 100 volte il reddito catastale, salvo conguaglio ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.